

Bruxelles, 14.7.2021  
COM(2021) 551 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

### **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757**

{SEC(2021) 551 final} - {SWD(2021) 557 final} - {SWD(2021) 601 final} -  
{SWD(2021) 602 final}

## ALLEGATO

**L'allegato I della direttiva 2003/87/CE è così modificato:**

(a) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti in cui le emissioni generate dalla combustione di biomassa effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 14, contribuiscono per oltre il 95 % alle emissioni totali di gas a effetto serra, non rientrano nella presente direttiva.

2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto. Tali unità possono comprendere tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, calcinatori, fornaci, forni, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di combustione chimica ad anello, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW non sono prese in considerazione ai fini di questo calcolo.";

(b) **la tabella è così modificata:**

(i) **La seconda riga è sostituita dalla seguente:**

"Raffinazione di petrolio ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Bioossido di carbonio";
---	-------------------------

(ii) **La quinta riga è sostituita dalla seguente:**

"Produzione di ferro o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Bioossido di carbonio";
---	-------------------------

(iii) **La settima riga è sostituita dalla seguente:**

"Produzione di alluminio primario o di allumina	Bioossido di carbonio";
---	-------------------------

(c) **La quindicesima riga delle categorie di attività è sostituita dalla seguente:**

(2) "Essiccazione o calcinazione di gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, con una capacità di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno	(3) Bioossido di carbonio";
---	-----------------------------

(iv) la diciottesima riga è sostituita dalla seguente:

"Produzione di nerofumo che comporta la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Bioossido di carbonio";
--	-------------------------

(v) la ventiquattresima riga è sostituita dalla seguente:

"Produzione di idrogeno (H <sub>2</sub> ) e di gas di sintesi con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno	Bioossido di carbonio";
--	-------------------------

(vi) la ventisettesima riga è sostituita dalla seguente:

"Trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, ad esclusione della emissioni coperte da un'altra attività ai sensi della presente direttiva	Bioossido di carbonio";
--	-------------------------

(vii) dopo l'ultima nuova riga è aggiunta la seguente riga, con una linea di separazione tra esse:

"Trasporto marittimo Attività di trasporto marittimo di navi disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali	Gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2015/757";
---	--

(1) L'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE è sostituito dal seguente:

*"ALLEGATO II ter*

**Parte A - DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO PER LA  
MODERNIZZAZIONE CORRISPONDENTE ALL'ARTICOLO 10,  
PARAGRAFO 1, TERZO COMMA**

	Percentuale
Bulgaria	5,84 %
Repubblica ceca	15,59 %
Estonia	2,78 %
Croazia	3,14 %
Lettonia	1,44 %
Lituania	2,57 %
Ungheria	7,12 %
Polonia	43,41 %
Romania	11,98 %

Slovacchia 6,13 %

**Parte B - DISTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI DAL FONDO PER LA  
MODERNIZZAZIONE CORRISPONDENTE ALL'ARTICOLO 10,  
PARAGRAFO 1, QUARTO COMMA**

	Percentuale
Bulgaria	5,0 %
Repubblica ceca	12,9 %
Estonia	2,2 %
Grecia	10,3 %
Croazia	2,3 %
Lettonia	1,1 %
Lituania	1,9 %
Ungheria	5,9 %
Polonia	34,8 %
Portogallo	8,8 %
Romania	9,9 %
Slovacchia	4,9 %

- (2) I seguenti allegati sono inseriti come allegati III, III bis e III ter della direttiva 2003/87/CE:

*"ALLEGATO III*

**ATTIVITÀ DISCIPLINATE DAL CAPO IV bis**

<p>Attività:</p> <p>1. Immissione in consumo di combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale.</p> <p>Sono esclusi da questa attività:</p> <p>a) l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nelle attività di cui all'allegato I della presente direttiva, tranne se utilizzati per la combustione nell'ambito di attività di trasporto di gas a effetto serra ai fini dello stoccaggio geologico (27a riga delle categorie di attività);</p> <p>b) l'immissione in consumo di carburanti il cui fattore di emissione è pari a zero.</p> <p>2. I settori dell'edilizia e del trasporto stradale corrispondono alle fonti di emissioni elencate qui di seguito, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, con le dovute modifiche delle definizioni:</p> <p>a) produzione combinata di calore e di energia elettrica (codice delle categorie di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione di energia termica (codice delle categorie di fonti 1A1a iii), nella misura in cui producono calore per le categorie di cui alle lettere c) e d) del presente punto, direttamente o attraverso reti di teleriscaldamento;</p> <p>b) trasporto stradale (codice delle categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di veicoli agricoli su strade asfaltate;</p> <p>c) settori commerciale / istituzionale (codice delle categorie di fonti 1A4a);</p> <p>d) settore residenziale (codice delle categorie di fonti 1A4b).</p>	<p>Gas a effetto serra</p> <p>Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)</p>
---	---

**ADEGUAMENTO DEL FATTORE DI RIDUZIONE LINEARE A NORMA  
DELL'ARTICOLO 30 quater, PARAGRAFO 2**

1. Se le emissioni medie comunicate a norma del capo IV bis per gli anni dal 2024 al 2026 sono superiori di oltre il 2 % al valore della quantità del 2025 definita a norma dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, e se tali differenze non sono legate ad una differenza inferiore al 5 % tra le emissioni comunicate a norma del capo IV bis e i dati di inventario delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il 2025 provenienti dalle categorie di fonti dell'UNFCCC per i settori di cui al capo IV bis, il fattore di riduzione lineare è calcolato adattando il fattore lineare di riduzione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1.
2. Il fattore di riduzione lineare adattato di cui al punto 1 è determinato nel modo seguente:

$$[LRF_{adj} = 100\% * ( ( MRV_{[2024-2026]} - ( MRV_{[2024-2026]} + ( ESR_{[2024]} - 6 * LRF_{[2024]} * ESR_{[2024]} ) - MRV_{[2024-2026]} ) / 5 ) ) / MRV_{[2024-2026]} ], \text{dove,}$$

$LRF_{adj}$  è il fattore di riduzione lineare adattato;

$MRV_{[2024-2026]}$  è la media delle emissioni verificate conformemente al capo IV bis per gli anni dal 2024 al 2026;

$ESR_{[2024]}$  è il valore delle emissioni del 2024 definito conformemente all'articolo 30 quater, paragrafo 1, per i settori di cui al capo IV bis;

$LRF_{[2024]}$  è il fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1.]"

**(3) L'allegato IV della direttiva 2003/87/CE è così modificato:**

nella parte A, la sezione "Calcolo delle emissioni" è così modificata:

**(i) al quarto comma, l'ultima frase "Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero." è sostituita dalla seguente:**

"Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, è pari a zero.";

**(ii) il sesto comma è sostituito dal seguente:**

"Vengono applicati i fattori di ossidazione di default determinati ai sensi della direttiva 2010/75/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici per attività siano più precisi.";

- b) **nella parte B, sezione "Controllo delle emissioni di biossido di carbonio", quarto comma, l'ultima frase "Alla biomassa si applica un fattore pari a zero" è sostituita dalla seguente:**

"Il fattore di emissione per la biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione a norma della presente direttiva come stabilito dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, è pari a zero.";

- a) **è aggiunta la parte C seguente:**

**"Parte C — Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III**

**Controllo delle emissioni**

Le emissioni sono monitorate tramite calcolo.

**Calcolo**

Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula:

*Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione*

Il combustibile immesso in consumo comprende la quantità di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato.

Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino più accurati.

Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

**Comunicazione delle emissioni**

Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni:

A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui:

- nome del soggetto regolamentato;
- suo indirizzo, comprendente codice postale e paese;
- tipo di combustibili che immette in consumo e attività attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata;
- indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; e

— nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali società capofila.

B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale di cui all'allegato III, per il quale sono calcolate le emissioni:

- quantità di combustibile immesso in consumo;
- fattori di emissione;
- emissioni totali;
- uso o usi finali del combustibile immesso in consumo; e
- incertezza.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.";

**(4) all'allegato V della direttiva 2003/87/UE, è aggiunta la parte C seguente:**

**"Parte C — Verifica delle emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III**

### **Principi generali**

1. Le emissioni corrispondenti all'attività di cui all'allegato III sono soggette a verifica.

2. La procedura di verifica tiene conto della relazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e del controllo effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di controllo e dei dati e delle informazioni relativi alle emissioni presentati, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli;
- b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
- c) i calcoli per determinare le emissioni complessive.

3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un "grado elevato di certezza" il soggetto regolamentato deve provare che:

- a) i dati trasmessi non sono incoerenti tra loro;
- b) il rilevamento dei dati è stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili; e
- c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti.

4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS).

### **Metodologia**

#### Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attività nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo dei combustibili e della loro rilevanza per le emissioni.

#### Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

#### Analisi dei rischi

8. Il verificatore sottopone a valutazione tutti i mezzi attraverso i quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili per accertarsi dell'affidabilità dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato.

9. Sulla base di questa analisi il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi per che comportano un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di controllo e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di controllo.

10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza.

#### Relazione

11. Il verificatore predispose una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, è conforme. Questa relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive può elaborare una dichiarazione attestante la correttezza della relazione ai sensi dell'all'articolo 14, paragrafo 3.

#### Requisiti minimi di competenza del verificatore

12. Il verificatore è indipendente rispetto al soggetto regolamentato, e svolge i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e conosce:

- a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
- b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; e
- c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutti i mezzi attraverso i quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati."